

N. 00091/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2002, proposto da:
P.G.S. di Belluschi Paolo Sas, Belluschi Giovanni Luigi, Frigerio Savina
in Belluschi, rappresentati e difesi dagli avv. Cristina Bassani, Mario
Bassani e Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Bassani, in Milano, piazza Borromeo 12;

contro

Comune di Cornate D'Adda, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo
Orlandi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, piazzetta
Guastalla, 5;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Cornate D'Adda n. 74 del
29 settembre 2001, di adozione della variante generale al PRGC nella
parte relativa all'azzonamento attribuito ai sedimi di proprietà della
società ricorrente

e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cornate D'Adda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti l'avv. Cristina Bassani per i ricorrenti e l'avv. Carlo Orlandi per il Comune di Cornate D'Adda;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, proprietari di terreni ubicati nel territorio di Cornate d'Adda e azzonati in base al PRG vigente come agricoli, hanno impugnato la delibera di adozione della variante in cui le loro aree mantengono detta destinazione agricola.

Lamentano che l'Amministrazione ha conferito un incarico al dipartimento di Scienza del Territorio della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, prevedendo che la cittadinanza fosse coinvolta nella redazione del nuovo piano.

Il progetto presentato alla cittadinanza, dopo i vari incontri pubblici, prevedeva per i terreni dei ricorrenti in parte la destinazione di espansione residenziale integrata e in parte D3, per insediamenti sportivi e ricreativi.

Era sorto pertanto un affidamento per una destinazione residenziale, confinando le aree con una zona urbanizzata.

Il Comune nella delibera di adozione ha invece confermato la destinazione agricola.

Avverso la delibera i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:

1) violazione dell'art 3 L. 241/90; violazione degli artt 7 e segg. L. 1150/1942; violazione della L.R. 51/75; violazione dell'art 3 L.R. 1/2000; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione per carenza istruttoria, illogicità manifesta e disparità di trattamento: l'Amministrazione ha disatteso le aspettative sorte a seguito dell'attività di partecipazione, non adottando le previsioni della bozza originaria del progetto di variante, redatto dagli incaricati, in cui le aree dei ricorrenti erano incluse in parte in zona C di espansione;

2) ulteriore profilo di eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell'art 7 L. 1150/1942; violazione dell'art 27 L.R. 51/75; violazione dell'art 3 L.R. 1/2000; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione: la scelta di confermare la destinazione agricola appare illogica e in contrasto con le linee guida della variante;

3) eccesso di potere per violazione degli atti anteriori del procedimento e del procedimento adottato; violazione degli artt. 7 e segg. L. 1150/192; violazione dell'art 27 L.R. 51/75; violazione dell'art 3 L.R. 1/2000; ulteriore eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione; violazione dell'art 10 L. 241/90: l'Amministrazione ha adottato un piano diverso rispetto a quello presentato alla cittadinanza.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, rilevando l'improcedibilità del ricorso, non avendo impugnato la delibera di approvazione.

All'udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso veniva trattenuto in discussione.

DIRITTO

1) Viene impugnata la delibera di adozione di variante, in cui per le aree dei ricorrenti è stata confermata la destinazione agricola.

Lamentano i ricorrenti l'illegittimità dell'atto, in quanto nella fase

istruttoria il progetto redatto dai tecnici incaricati prevedeva una parziale edificabilità.

2) L'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, per mancata impugnazione della delibera di approvazione è infondata, dal momento che, come pacificamente affermato dalla prevalente giurisprudenza, l'omessa impugnazione della deliberazione approvativa della variante di piano regolatore generale non determina preclusione all'ammissibilità o all'improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera comunale di adozione, in quanto l'eventuale annullamento di quest'ultima esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente viziati, sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui lo stesso conferma le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa (*ex plurimis* Consiglio Stato , sez. IV, 08 marzo 2010 , n. 1361).

3) Nel merito il ricorso è infondato.

3.1 Le censure vertono su due questioni: la delibera di adozione modifica il progetto di variante redatto dai tecnici incaricati, progetto su cui si era fondato l'affidamento dei ricorrenti ad ottenere una possibilità edificatoria delle loro aree; in sede di adozione la scelta di discostarsi dal progetto presentato dai tecnici non sarebbe sorretta da una congrua motivazione.

Sulla questione si è già pronunciato questo Tribunale, con la sentenza n. 1338 del 29 marzo 2004, confermata dal Consiglio di Stato (sez. IV con la decisione n.5881/2008), in cui è affermata la "inidoneità della elaborazione preparatoria del piano urbanistico a radicare uno specifico affidamento riguardo alla destinazione finale delle aree considerate, essendo rimesso unicamente al competente organo comunale di compiere in una prospettiva generale le valutazioni conclusive di merito

sulle soluzioni tecniche prospettate, in vista del perseguimento di finalità generali di pubblico interesse”.

La fase partecipativa, pur rilevante e necessaria, non può in alcun modo “vincolare” la futura scelta pianificatoria, né la proposta dei tecnici incaricati, che scaturisce anche dai vari incontri con la cittadinanza, può costituire una proposta “definitiva” per il Consiglio Comunale.

Come già osservato nelle decisioni sopra indicate, “le operazioni istruttorie hanno la funzione di apportare tutti i possibili elementi di valutazione per una più meditata ed esauriente disamina delle problematiche sottese alla elaborazione di uno strumento di particolare complessità come il piano urbanistico, ma che solo in sede di adozione delle determinazioni conclusive al riguardo si può correttamente qualificare come “definitiva” una previsione del piano elaborato”.

Proprio per tale “autonomia” del Consiglio Comunale rispetto alla proposta presentata dai tecnici incaricati, non potendo neppure riconoscere in capo ai proprietari una posizione di affidamento, non sussisteva alcun obbligo specifico di motivazione rispetto alla scelta di mantenere la destinazione agricola delle aree dei ricorrenti, essendo sufficiente la motivazione che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso.

3.2 Un'ultima precisazione rispetto al secondo motivo, laddove si afferma l'illogicità della destinazione agricola, avendo l'area una naturale vocazione edificatoria, per la vicinanza con le zone già edificate e urbanizzate: anche su questo punto il Consiglio di Stato nella decisione n.5881/2008 ha escluso la sussistenza del vizio, in quanto “la posizione al confine della zona urbanizzata non può evidentemente giustificare per ciò solo la estensione della edificazione. Inoltre, come opportunamente sottolineato dal primo giudice, la scelta in contestazione si pone, in

realità, in stretta correlazione con il principio generale, evidenziato nella relazione illustrativa del piano, di contenimento degli ulteriori consumi del suolo”.

4) Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, quantificate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge a favore del Comune di Cornate d'Adda.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

